

- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 si applica con efficacia dal 1º gennaio 2005, è opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino retroattivamente a decorrere da tale data.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 28 bis, i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «nell'allegato I».
- 2) All'articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Qualora determinate superfici siano assoggettate per la prima volta ad un regime di ricomposizione tra la data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, lo Stato membro interessato determina le superfici da considerare pascolo permanente ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi, gli Stati membri tengono conto della situazione preesistente alla ricomposizione a livello dell'agricoltore e riducono al minimo, nella misura del possibile, ogni riper-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

cussione sulla possibilità dell'agricoltore di avvalersi dei diritti al pagamento. Nel fare ciò, gli Stati membri si adoperano per evitare che nella zona sottoposta al regime di ricomposizione si produca un aumento notevole della superficie totale che può beneficiare dei diritti di ritiro e una diminuzione significativa del pascolo permanente.»

- 3) All'articolo 41, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La media del numero di ettari a livello nazionale e regionale di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata all'allegato II del presente regolamento.»

- 4) All'articolo 50, paragrafo 2, primo comma, la data del 1º agosto è sostituita dal 15 settembre.
- 5) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 6) Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione